

CONDIZIONI DI FORNITURA

Data di Decorrenza dal 01/05/2019

Confermando il preventivo si accettano anche le seguenti condizioni di vendita

- 1** Per conferma d'ordine è necessario restituire il preventivo timbrato e firmato, indicando la quantità e la data di consegna richiesta.
- 2** La merce si intende franco nostro stabilimento se non espressamente indicato. Nel caso di utilizzo di un nostro vettore l'importo sarà addebitato in fattura. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.
- 3** Salvo accordi diversi, i pallet consegnati si intendono a rendere. Se non restituiti entro 60gg dalla consegna saranno addebitati al seguente costo:
EPAL € 9,00 , EUR € 4,00
- 4** Gli impianti stampa dovranno essere approvati almeno 10/15 gg prima della data di consegna prevista. **L'approvazione deve essere effettuata entro 48 ore dalla ricezione della richiesta. In caso di mancata approvazione la data di consegna concordata potrà subire delle variazioni.**
- 5** Il Cliente/acquirente è l'unico responsabile di qualsiasi violazione dei diritti di terzi ed in particolare del diritto di autore e dei diritti relativi a marchi, nomi e disegni che egli prescrive di apporre sul prodotto ordinato e del diritto di riproduzione. Il firmatario, con l'approvazione dell'impianto stampa, autorizza e si rende unico e diretto responsabile dell'inserimento e della riproduzione dei marchi e delle immagini e dei testi presenti nella grafica approvata; ciò costituisce per la PONSELE' SRL liberatoria e totale manleva relativamente a tutte le responsabilità connesse e collegate al D.lgs n. 30/05 e all'art.2569 c.c. e ad ogni altra conseguenza di legge vigente che ne possa derivare. Si prega di ricontrollare che tutti i testi, le immagini e gli oggetti siano corretti e posizionati esattamente. Una volta approvato l'impianto non saremo responsabili per eventuali errori presenti nei testi e nella grafica.
- 6** Qualunque causa di forza maggiore, esonera la Ponselé Srl dall'impegno di fornitura. Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel Contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo di una delle due Parti e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.
1.2 Per eventi di forza maggiore si intende, in maniera esemplificativa ma non esaustiva: incidenti, esplosioni, incendi, scioperi e/o serratte, terremoti, alluvioni, pandemie ed altri similari eventi che dovessero impedire, in tutto o in parte, di dare esecuzione nei tempi concordati al contratto
La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.
Senza alcuna pregiudizio di alcun diritto o rimedio , se un evento di forza maggiore persiste per più di 1 (uno) mese, l'altra parte può recedere immediatamente dal Contratto, previa notifica scritta alla parte che ha subito l'evento di forza maggiore.
- 7** Rispetto a quanto convenuto, **le tolleranze di sotto tiratura e sovra tiratura sulle quantità consegnate sono determinate dalle norme e dagli usi che regolano la tipologia del singolo prodotto. Comunque non inferiori al +/- 5%. Non verranno accettati reclami per copie in più fatturate o per tiratura non raggiunta se entro la percentuale consentita.**
- 8** Sono validi i reclami presentati in forma scritta entro 7 gg dal ricevimento della merce ed accompagnati da documento di reso del prodotto. Trascorso tale termine non saranno accettati reclami o contestazioni di nessun tipo. **Non saranno comunque accettati reclami per errori di stampa già presenti sulle bozze grafiche approvate. In ogni caso non potrà essere richiesta o pretesa la sospensione a titolo precauzionale, dei pagamenti per le scadenze in essere.**
- 8** Ai sensi dell'art. 1467 del c.c., nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta **eccessivamente onerosa** per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili (quali ad esempio l'aumento delle materie prime o dell'energia elettrica, oltre misura non precedentemente prevedibile), la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione non è da intendersi automatica ma dipende dalla volontà delle parti; la parte che deve eseguire la prestazione divenuta onerosa infatti può offrire di eseguirla lo stesso richiedendo una eventuale revisione prezzi; mentre la parte che riceve la richiesta di risoluzione può offrire di riportare il contratto ad equità.
- 9** Ponselé Srl non potrà essere ritenuta responsabile per nessun altro danno oltre all'eventuale sostituzione della merce. Il Cliente dovrà accertare l'idoneità del prodotto all'uso al quale intende destinarlo, assumendosi ogni rischio e responsabilità derivanti dall'uso stesso.
- 10** **Sui ritardati pagamenti verranno conteggiati gli interessi di mora in ragione del tasso commerciale corrente aumentato di 8 punti percentuale rispetto al tasso di riferimento BCE (Dlgs 192/2012). Non si accettano sconti e/o dilazioni se non espressamente concordati. Il mancato o il ritardato pagamento conferisce alla Ponselé Srl il diritto di sospendere ulteriori forniture in corso. La Ponselé Srl manterrà la proprietà del prodotto fino alla completa corresponsione del prezzo dello stesso. Per eventuali RI.BA insolute verranno addebitate al cliente le spese bancarie di insoluto sostenute.**
- 11** Qualora venisse richiesto il servizio di merce a deposito, le modalità dovranno essere concordate esclusivamente con l'ufficio commerciale, previa stipula di un contratto specifico.
- 12** Per la merce in servizio deposito che non viene ritirata entro 9 mesi, la Ponselé Srl si riterrà autorizzata a destinarla al macero, previa comunicazione al Cliente.
- 13** Non si accettano richieste di anticipo di consegne rispetto alle date già concordate in fase di conferma dell'ordine.
- 14** Ponselé Srl non potrà essere ritenuta responsabile per mancate consegne di materiale urgente affidate a corrieri, che assicurano la consegna nei tempi richiesti ma poi non effettuano la stessa nei tempi stabiliti.